CAMERA DEI DEPUTATI N. 4117-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BALLARDINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

GAVA, TERRACINI, LAMI STARNUTI, BERGAMASCO, NENCIONI, GRONCHI, SCHIAVETTI

APPROVATA IN PRIMA DELIBERAZIONE

dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 maggio 1967 *(Stampato n. 2211)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 maggio 1967

—

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale

Presentata alla Presidenza il 23 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge costituzionale intende risolvere un delicato problema che nasce dai dubbi interpretativi che avvolgono le norme che regolano la composizione della Corte costituzionale e la durata in carica dei suoi magistrati.

La normativa vigente (articolo 135, quarto comma, della Costituzione - VII Disposizione transitoria e finale della Costituzione - articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1) crea un meccanismo basato su due principî fondamentali: *a*) la carica di giudice costituzionale dura dodici anni; *b*) il Collegio è rinnovato parzialmente dopo nove anni dalla sua seconda costituzione.

Tali norme hanno prestato il fianco ad alcune osservazioni critiche e ad alcune incertezze interpretative assai inquietanti.

Anzitutto, la regola della durata dodecennale della carica deve subire una eccezione per i giudici che, nominati alla fine del primo dodicennio, risulteranno sorteggiati dopo nove anni per il parziale rinnovo.

Il principio della rinnovazione parziale, inoltre, essendo questa per sua natura plurima, accredita la tesi che sia essenziale al

sistema la collegialità delle nomine e, quindi, delle decadenze. E da ciò nasceva il dubbio se, spirando il primo dodicennio di attività della Corte, dovevano ritenersi decaduti tutti i suoi membri, indipendentemente dalla data della loro singola investitura.

Infine, il meccanismo oggi previsto per la parziale rinnovazione a termine risulta di difficile applicazione a causa delle rinnovazioni, dalla legge non programmate, ma che, tuttavia, possono rendersi necessarie per effetto di eventi naturali.

Queste ed altre considerazioni hanno consigliato di por mano ad un riesame della materia, ed i Gruppi parlamentari del Senato, a ciò stimolati da un messaggio del Presidente della Repubblica Segni e da due disegni di legge del Presidente Leone, hanno a tal fine predisposto e proposto il presente testo.

Alla fine del corrente anno scadrà il primo dodicennio di attività della Corte costituzionale. A me pare sia dovere del legislatore fugare, prima che giunga quel tempo, ogni nebbia che adduggi attorno alla lettura delle norme vigenti. I problemi che sorgeranno nel venturo mese di dicembre potrebbero forse essere risolti anche senza la proposta riforma, ma solo ricorrendo ad espedienti ermeneutici. E, siccome di essi dovrebbe valersi il Parlamento, è assai più corretto che esso si avvalga della sua fondamentale facoltà legislativa, riformando le norme incerte. Specialmente quando attorno ad esse lungo ed approfondito è stato il dibattito e lo studio, fra gli specialisti del diritto, ed anche in Parlamento. E credo che dobbiamo tutti compiacerci poiché ogni Gruppo parlamentare ha messo il meglio di sé stesso nel ricercare il rimedio alle molteplici questioni, tutte importanti, che con la presente proposta di legge si tende a risolvere. Ed in questo sforzo, da tutti compiuto nella convinzione che la Corte, la sua composizione e le sue alte funzioni costituiscono una garanzia per il sistema e, quindi, per ogni parte, sono state trovate le linee di una organica riforma che chiarisce i dubbi, soddisfa le esigenze fondamentali, risolve alcuni quesiti che l'esperienza ha fatto affiorare.

Si è così abbandonato il sistema del rinnovo parziale a termine, fissandosi, senza possibilità di dubbio, il principio della nomina individuale, per cui la durata piena della carica è garantita ad ogni singolo giudice. In tal modo, si realizza la certezza della continuità della Corte, poiché il rinnovo della sua composizione avverrà gradualmente, senza far sorgere il pericolo di una totale vacanza. Questa innovazione, per la stessa considerazione, rende non necessaria la previsione di una *prorogatio* della carica per il caso di ritardata rinnovazione, giacché detta ipotesi, che si formula a puro titolo di scrupolo teorico, riferendosi, comunque, ad un singolo giudice, non incide sulla funzialità dell'organo che, come è noto, può deliberare legittimamente con la presenza di undici dei suoi componenti.

Analogamente, l'avvicendamento assai diluito che ne risulta, assicura una fondamentale stabilità della giurisprudenza, garanzia di certezza del diritto, senza, peraltro, che sia ostacolata la sua fisiologica evoluzione in aderenza all'incessante scorrere della vita.

Si è, inoltre, ridotta la durata dell'incarico da dodici a nove anni, ritenendo che tale arco di tempo, in considerazione e dell'età e della qualità delle persone chiamate all'alta funzione, rappresenti una sufficiente garanzia di indipendenza. Tale regola, tuttavia, non è stata estesa ai giudici in carica per i quali, essendo stati nominati sotto il vigore delle norme attuali, sembra doveroso rispettare il compimento di un mandato che è sorto per una durata stabilita per dodici anni.

Altro aspetto affrontato dalla presente proposta è quello che attiene alla competenza della Corte in ordine alla convalida dei propri membri. A tal fine, si è adottata la soluzione, coerente al principio tradizionale della divisione dei poteri, di delimitare la competenza all'accertamento dei requisiti soggettivi di ammissione dei singoli giudici, escludendosi ogni possibilità di sindacato sugli atti interni degli organi o dei corpi da cui le singole nomine promanano.

Per accentuare il carattere di imparzialità della Corte e dei suoi magistrati, si è ritenuto di dettare alcune regole dotate di rilevanza costituzionale, che assicurino attorno ai giudici da eleggere il più largo suffragio possibile.

Infine, è stato necessario adeguare al periodo novennale, che caratterizza la carica dei giudici costituzionali, le disposizioni che riguardano la formazione, da parte del Parlamento, delle liste per il sorteggio dei sedici membri che vanno ad integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri.

La I Commissione della Camera, come già il Senato, ha unanimemente espresso il suo consenso alla proposta di legge e propone alla Assemblea di approvarla nel testo trasmesso dal Senato.

BALLARDINI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrave, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

ART. 2.

È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.	ART. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine. In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica 12 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costi-	*Identico.*

tuzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.